

Area Innovazione e Servizi Operativi

Roma 27/09/2017

Prot. 2017/994026

Determina a contrarre n. 2 del 27/09/2017

Oggetto: Proroghe tecniche dei contratti per l'affidamento dei servizi di Facility Management per le Direzioni Regionali di Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Campania di Agenzia delle entrate-Riscossione- Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006.

PREMESSE

A decorrere dall'anno 2009, Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.A.) ha aderito alle Convenzioni che Consip S.p.A. ha periodicamente bandito per l'affidamento dei servizi di facility management per gli immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni.

A tal riguardo, Agenzia delle entrate-Riscossione ha improntato la gestione dei servizi di facility management facendo ricorso agli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip, segnatamente procedendo - tempo per tempo - all'adesioni alle diverse Convenzioni disponibili.

La menzionata scelta – non sussistendo comunque l'obbligo di utilizzare, per tali categorie merceologiche, gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip - è stata determinata dall'esigenza di semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti, al fine di garantire razionalizzazione dei servizi e uniformità nei livelli di servizio.

In particolare:

- in data 27/10/2009, è stata attivata la Convenzione Consip "Facility Management Uffici 2" (manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale,

reception, facchinaggio) per gli immobili situati in Emilia Romagna, Liguria e Campania;

- in data 21/03/2012, è stata attivata la Convenzione "Facility Management Uffici 3" (servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni) per gli immobili situati in Umbria e Toscana.

Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.A.) ha aderito alle suddette Convenzioni sottoscrivendo, con gli aggiudicatari dei vari lotti, gli Ordinativi Principali di Fornitura di seguito riportati:

- contratto prot. 2012/275734 del 21/12/2012 CIG 48069157BD, stipulato con RTI Manutencoop Facility Management S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 5 della Convenzione Consip FM 3) per gli immobili della Regione Umbria con scadenza al 31/12/2016 e successivamente prorogato con Atto prot. 2016/103914 del 15/12/2016 sino al 30/06/2017 e con Atto prot. 2017/90664 del 27/06/2017 sino al 30/09/2017;
- contratto prot. 2013/0111286 del 29/04/2013 CIG 509879069C, stipulato con RTI Manutencoop Facility Management S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 5 della Convenzione Consip FM 3) per gli immobili della Regione Toscana con scadenza al 30/04/2017 e successivamente prorogato con Atto prot. 2016/103908 del 15/12/2016 sino al 30/06/2017 e con Atto prot. 2017/90657 del 27/06/2017 sino al 30/09/2017;
- contratto prot. 2011/2605-1 del 25/05/2011 CIG 29017220BF, stipulato con RTI Romeo Gestioni S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 10 della Convenzione Consip FM 3), per gli immobili della Regione Campania, con scadenza al 30/06/2015 e successivamente prorogato con Atto prot. 2015/27926 del 26/06/2015 sino al 31/12/2016, con Atto prot. 2016/102712 sino al 30/06/2017 e con Atto prot. 2017/90576 del 27/06/2017 sino al 30/09/2017;
- contratto prot. 2011/45440 del 27/12/2011 CIG 3756459806, stipulato con RTI Siram S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 4 della Convenzione Consip FM 2), per gli immobili della regione Emilia Romagna, con scadenza al 31/12/2015 e

successivamente prorogato con Atto prot. 2015/44340 del 30/10/2015 sino al 31/12/2016, con Atto prot. 2016/102561 del 14/12/2016 sino al 30/06/2017 e con Atto prot. 2017/90581 del 27/06/2017 sino al 30/09/2017;

- contratto prot. 2011/228793 del 27/12/2011 CIG 4058430262, stipulato con RTI Siram S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 4 della Convenzione Consip FM 2), per gli immobili della Regione Liguria, con scadenza al 31/12/2015 e successivamente prorogato con Atto prot. 2015/48801 sino al 31/12/2016, con Atto prot. 2016/102649 del 14/12/2016 sino al 30/06/2017 e con Atto prot. 2017/90598 del 27/06/2017 sino al 30/09/2017.

Invero, nell'imminenza della scadenza naturale dei predetti contratti e in assenza di una nuova convenzione attiva, per garantire la prosecuzione dei servizi in questione, in attesa della disponibilità di una nuova convenzione, si è proceduto a disporre la proroga tecnica degli stessi fino al 30 settembre 2017.

Come reiteratamente rappresentato nelle note tecniche di volta in volta predisposte dalle strutture competenti, la scelta della proroga tecnica è stata giustificata:

- dall'esigenza di semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti;
- dalle considerevoli difficoltà operative che si sono registrate nel corso dell'espletamento delle autonome procedure, a suo tempo indette a fine 2014 per garantire, *medio tempore*, la continuità dei servizi sino all'attivazione della nuova convenzione Consip FM4 e nell'esecuzione dei relativi contratti.

In particolare, come riportato nella nota tecnica con cui è stata richiesta la proroga dei servizi di facility management nel novembre 2016, "nel mese di novembre 2014, a fronte del primo slittamento della data di aggiudicazione della Convenzione FM4, ed a fronte delle prime necessità di garantire i servizi di facility management per le regioni Sardegna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia si è proceduto, ove possibile a mezzo MEPA, ad effettuare degli affidamenti "ponte" in attesa della predetta attivazione della Convenzione FM4.

Tali autonomi affidamenti "ponte", tuttora in larga parte in corso di esecuzione, sono stati inizialmente predisposti per la "copertura" dei servizi per un periodo di 9-12 mesi stimato sulla base delle informazioni all'epoca disponibili.

Si deve, tuttavia, evidenziare come gli affidamenti "ponte" si siano rivelati di complessa gestione sia nella fase di predisposizione della documentazione di gara, sia e soprattutto nella fase di gestione operativa. Infatti, di norma, il cambio del fornitore aggiudicatario sconta i necessari tempi di start up e complesse attività di avvio del servizio. Per quanto riguarda i servizi manutentivi è necessario effettuare numerosi sopralluoghi presso le sedi interessate per la rilevazione degli impianti e presa in carico degli stessi. Per quanto riguarda i servizi di pulizie e facchinaggio, è prevista inoltre la "clausola di salvaguardia" per garantire il passaggio delle maestranze tra vecchio e nuovo fornitore con le relative criticità legate alla gestione del personale.

Pertanto, nell'imminenza della scadenza naturale dei contratti stipulati sulla base delle Convenzioni Consip e in assenza di una nuova convenzione attiva, si è ritenuto che l'unico strumento utilizzabile per garantire la prosecuzione dei servizi in questione, in attesa della disponibilità di una nuova Convenzione, fosse la proroga tecnica dei contratti attuativi sottoscritti.

Tale *modus operandi* – adottato, in analoghe situazioni, da altre Pubbliche Amministrazioni, quali, ad esempio, INPS, Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato - è stato assunto anche nella convinzione che la procedura bandita da Consip, finalizzata alla sottoscrizione della nuova Convenzione (c.d. FM 4), si sarebbe conclusa in tempo utile e, dunque, prima della scadenza naturale dei contratti attuativi.

Senonché, nella realtà, tali tempistiche sono state completamente disattese, tant'è che per i contratti delle regioni Emilia Romagna, Liguria e Campania (FM2), scaduti rispettivamente il 31/12/2015, il 31/12/2015 e il 30/06/2015, sono stati prorogati - a seguito di Delibera del CdA di Equitalia Sud Spa del 4 giugno 2015 e Disposizione n. 140 del 26 novembre 2015 – inizialmente sino al 31 dicembre 2016 e successivamente sino al 30 settembre 2017; i contratti relativi agli ambiti territoriali dell'Umbria e della Toscana (FM3), invece, prevedevano come loro naturale scadenza rispettivamente il 31

dicembre 2016 e il 30 aprile 2017 e anch'essi sono stati prorogati sino al 30 settembre 2017.

In riferimento allo stato di avanzamento della procedura aperta finalizzata alla conclusione della Convenzione Facility Management 4, in data 19 maggio 2017 la Consip S.p.A. ha pubblicato sul portale degli acquisti per la pubblica amministrazione "www.acquistinretepa.it" una nota informativa con la quale, dato atto:

- di un'indagine in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito della quale, peraltro, è stata richiesta l'emissione di provvedimenti interdittivi ex D. Lgs. n. 231/2001 nei confronti della Romeo Gestioni;
- di un provvedimento del 21 marzo 2017, con il quale l'AGCM ha avviato una istruttoria ai sensi dell'art. 14 della L. 287/1990, nei confronti delle seguenti imprese: CNS, Dussmann Service S.r.l., Engie Servizi S.p.A (già Cofely Italia S.p.A), Manitalidea S.p.A., Manutencoop FM S.p.A., Romeo Gestioni S.p.A, STI S.p.A. per accertare se tali imprese, anche per il tramite di società dalle stesse controllate, abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara,

comunica che sono in corso le valutazioni circa le opportune azioni da intraprendere.

Allo stato, pertanto, sul portale Acquisti in rete P.A., non sono indicati i tempi di disponibilità della relativa Convenzione e non sono presenti ulteriori aggiornamenti.

In considerazione dei continui slittamenti e dei problemi emersi nell'espletamento della gara Consip FM4, Agenzia delle entrate-Riscossione (Ex Equitalia S.p.A.) ha indetto, in data 4 aprile 2017, n. 4 consultazioni preliminari di mercato (una per ciascuna tipologia di servizio: Pulizie, inclusiva di disinfestazione e smaltimento rifiuti speciali; Manutenzione impianti; Facchinaggio; Reception), ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, pubblicando sul proprio sito istituzionale apposita documentazione, al fine di ricevere le necessarie informazioni per la preparazione degli appalti e lo svolgimento delle relative procedure e per informare gli operatori economici degli appalti in fase di valutazione.

Tali consultazioni, tuttavia, non hanno ottenuto alcun riscontro da parte del mercato.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione), nella riunione del 22 giugno 2017, ha autorizzato l'espletamento di:

1. Procedure negoziate in urgenza, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, da avviare tempestivamente, così da assicurare che l'erogazione dei servizi medesimi avvenga senza soluzione di continuità nelle more dell'espletamento delle procedure aperte di cui al punto successivo, per l'affidamento dei servizi di pulizia e smaltimento rifiuti, facchinaggio e manutenzione impianti presso le sedi ubicate in Liguria, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Campania, Triveneto e Sardegna e i servizi di reception presso la sede di Napoli in via R. Bracco, per la durata di 18 mesi e per un importo complessivo di 6.302.310,09 (di cui oneri per la sicurezza pari a € 47.449,30) oltre IVA;
2. Procedure aperte, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di pulizia e smaltimento rifiuti, facchinaggio e manutenzione impianti presso le sedi ubicate in Liguria, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Campania, Triveneto, Sardegna e Basilicata e dei servizi di reception presso la sede di Napoli - via R. Bracco, per la durata di 36 mesi e per un importo complessivo di € 13.092.246,60 (di cui oneri per la sicurezza pari a € 64.835,10) oltre IVA.
3. Proroghe tecniche dei contratti aventi ad oggetto i servizi di pulizia e smaltimento rifiuti, facchinaggio e manutenzione impianti presso le sedi ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Campania e dei servizi di reception presso la sede di Napoli - via R. Bracco, per la durata di 3 mesi - finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi medesimi senza soluzione di continuità - per un importo complessivo di € 649.647,50 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre IVA.

Pertanto, in attuazione alla suddetta delibera:

1. con Determina a contrarre n. 184 del 27/06/2017 (Prot. n. 2017/90547) il Responsabile della Funzione Acquisti di Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) ha autorizzato la sottoscrizione delle proroghe dei contratti per l'affidamento dei servizi di facility management per le Direzioni Regionali di Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Campania fino al 30 settembre 2017;
2. con Determina a contrarre n. 4 dell'11/07/2017 (Prot. n. 2017/126540) il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di Agenzia delle entrate-Riscossione ha autorizzato l'avvio di una *"Procedura negoziata in urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento del Servizio di pulizia, disinfestazione e raccolta e smaltimento di rifiuti speciali per le sedi ubicate nelle regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna e Campania"*, per un importo complessivo pari ad € 3.151.069,66 oltre I.V.A., di cui € 14.086,35 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;
3. con Determina a contrarre n. 5 dell'11/07/2017 (Prot. n. 2017/126547) il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di Agenzia delle entrate-Riscossione ha autorizzato l'avvio di una *"Procedura negoziata in urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento del Servizio di facchinaggio per le regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna, Campania"*, per un importo complessivo pari ad € 652.092,96 oltre I.V.A., di cui € 10.699,94 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;
4. con Determina a contrarre n. 6 dell'11/07/2017 (Prot. n. 2017/126554) il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di Agenzia delle entrate-Riscossione ha autorizzato l'avvio di una *"Procedura negoziata in urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento del Servizio di manutenzione impianti per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna e Campania"*, per un importo complessivo pari ad €

2.338.079,26 oltre I.V.A., di cui € 21.900,04 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;

5. con Determina a contrarre n. 24 del 26/07/2017 (Prot. n. 2017/323633) il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di Agenzia delle entrate-Riscossione ha autorizzato l'avvio di una *"Procedura negoziata in urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del Servizio di reception per la sede di Napoli, Via Bracco"*, per un importo complessivo pari ad € 161.068,22 oltre I.V.A., di cui € 762,98 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.

Si evidenzia che i servizi di facility management sono necessari a mantenere la piena funzionalità, la fruibilità e l'utilizzo delle sedi istituzionali, nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e conseguentemente, a garantire il corretto svolgimento del servizio pubblico di riscossione dei tributi.

Tali servizi devono essere assicurati senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi e disservizi, scongiurando la possibilità di chiusura delle sedi, sino all'attivazione dei contratti che saranno sottoscritti all'esito di autonome procedure, espletate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Le procedure negoziate in urgenza, per la durata di 18 mesi, da espletare ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono state avviate tempestivamente al fine assicurare che l'erogazione dei servizi medesimi avvenga senza soluzione di continuità nelle more dell'espletamento delle procedure aperte.

Ciononostante, in ragione dei tempi tecnici occorrenti all'espletamento delle procedure negoziate in urgenza, il cui "avviso di indagine di mercato" è stato pubblicato sul sito istituzionale il 12/07/2017, al fine di assicurare la continuità dei servizi in questione, si rende necessario procedere con un'ulteriore proroga tecnica di 3 mesi, dal 01/10/2017 al 31/12/2017, prevedendo la facoltà di recesso anticipato a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il settore Logistica Infrastrutture e Security di Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti Settore richiedente) al fine di assicurare l'esecuzione dei servizi di FM senza

soluzione di continuità per il tempo necessario all'espletamento delle procedure negoziate in urgenza, ha formalizzato con le Richieste di Acquisto (d'ora in avanti Rda) n. 2017-0325, 0326, 0327, 0328, 0329 del 21 settembre 2017, la richiesta di una Proroga tecnica degli Ordinativi Principali di Fornitura aventi ad oggetto i servizi di facility management, in scadenza – per effetto di precedenti proroghe - al 30 settembre 2017, per la durata di 3 mesi dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 per un importo complessivo massimo 685.830,99 oltre IVA, come di seguito dettagliato:

VALORI PROROGA DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017						
REGIONE	FORNITORE	MESI PROROG A	CANONE	EXTRA CANONE	ONERI SICUREZZA	TOTALE
LIGURIA	RTI SIRAM	3	€ 27.473,26	€ 15.000,00	€ 312,27	€ 42.785,53
EMILIA ROMAGNA	RTI SIRAM	3	€ 79.306,30	€ 45.000,00	€ 1.473,23	€ 125.779,53
TOSCANA	RTI MANUTENCOO P	3	€ 127.654,52	€ 62.500,00	€ 1.091,73	€ 191.246,25
UMBRIA	RTI MANUTENCOO P	3	€ 22.249,42	€ 12.500,00	€ 385,98	€ 35.135,40
CAMPANIA	RTI ROMEO GESTIONI	3	€ 264.612,46	€ 25.000,00	€ 1.271,83	€ 290.884,29
TOTALE			€ 521.295,95	€ 160.000,00	€ 4.535,04	€ 685.830,99

L'operativa dei servizi è dettagliatamente specificata nei PDI - Piani Dettagliati degli Interventi prodotti dai fornitori allegati alle Rda. Occorre precisare che i PDI riportano le attività e gli importi per il periodo di proroga di 6 mesi, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, come inizialmente richiesto dal settore richiedente. Pertanto il settore richiedente ha effettuato un estratto degli importi per i servizi richiesti relativamente al periodo di proroga in oggetto come specificato nella tabella sopra riportata.

I fornitori hanno manifestato il loro assenso alla prosecuzione delle attività.

La spesa indicata è imputabile al budget dell'anno in corso ed il Responsabile di Budget ne ha verificato la disponibilità.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

A far data dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate-Riscossione *"...subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1..."*.

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza di quanto chiarito dall'Anac con comunicato dell'11 maggio 2016.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

I "Servizi di Facility Management" come dettagliato nelle premesse che precedono, sono attualmente eseguiti dai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni Consip FM2 e FM3.

Con la nota tecnica del 13/09/2017 prot. n. 2017/825304, al fine di assicurare l'esecuzione dei servizi di FM senza soluzione di continuità per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure negoziate in urgenza e al subentro dei nuovi fornitori, il Settore richiedente propone di disporre la proroga tecnica, fino al 31 dicembre 2017 (3 mesi), dei contratti aventi ad oggetto i servizi di facility management, in scadenza – per effetto di precedenti proroghe - al 30 settembre 2017.

La c.d. proroga tecnica è un istituto elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dall'AVCP (oggi ANAC), quale prassi amministrativa riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della

necessità riscontrata e adeguatamente ponderata di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

La proroga tecnica ha trovato la sua giustificazione "nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e più precisamente discende dal bilanciamento del principio di continuità dell'azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche" (Parere AVCP n. AG33/13 del 16 maggio 2013).

Il ricorso alla proroga cd. "tecnica", costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha carattere di eccezionalità ed è consentito esclusivamente al rinvenirsi di determinate condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 392/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4345/2015; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, n. 859/2015).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi legittima la proroga del contratto "per il periodo necessario a predisporre gli atti di gara per addivenire all'individuazione del miglior contraente" (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 831/2015).

Lo "slittamento" in avanti del termine contrattuale deve, tuttavia, essere causato da fattori esterni e non imputabili alla responsabilità della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2012; 19 del Presidente ANAC del 4 novembre 2015, Deliberazioni ANAC nn. 69/2011 e 86/2011).

Peraltro, giova evidenziare – per quanto non applicabile alla fattispecie in esame – che tale elaborazione giurisprudenziale è stata recepita nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che, all'articolo 106, comma 11, prevede espressamente la possibilità di prorogare i contratti, purché tale opzione sia prevista nei documenti di gara e "limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente".

L'ammissibilità della proroga tecnica di un Ordinativo di fornitura emesso in adesione di una Convenzione Consip scaduta e non prorogata va ricercata nell'autonomia dei due rapporti giuridici e nelle diverse parti coinvolte.

Tale assunto appare trovare un'espressa conferma all'art. 4.2 delle Condizioni Generali allegate alle Convenzioni FM2 ed FM3 che "qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione".

In tal senso, anche la Determinazione dell'Avvocatura dello Stato n. 10049 del 4 novembre 2016 che – proprio in materia di facility management - ha ritenuto legittima la proroga tecnica di un ordinativo di fornitura, emesso su una Convenzione Consip scaduta e non prorogata, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione, sul presupposto, evidentemente, dell'autonomia della Convenzione Consip rispetto al relativo contratto attuativo.

Ciò posto, il ricorso ad un'ulteriore proroga tecnica trova la sua origine in due fattori fondamentali:

- la mancata disponibilità della Convenzione Consip FM4;
- i tempi necessari alla conclusione delle procedure in urgenza in corso di espletamento, non imputabili alla stazione appaltante in ragione della complessità delle problematiche emerse.

Alla luce di quanto evidenziato e tenuto conto:

- i. dell'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità al fine di consentire il rispetto degli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui l'art. 97 Cost.;
- ii. dei tempi necessari per la conclusione delle autonome iniziative acquisitive e del subentro dei fornitori che risulteranno aggiudicatari delle stesse,

il ricorso alla proroga tecnica risulta, allo stato attuale, l'unico strumento idoneo ad assicurare l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

I servizi oggetto di affidamento non rientrano in alcuna delle categorie merceologiche per le quali vige l'obbligo, per Agenzia delle entrate-Riscossione, di avvalersi degli strumenti Consip.

In ogni caso, allo stato, come meglio evidenziato in premessa, non vi è disponibilità di Convenzioni o Accordi Quadro Consip,

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con
Procura Speciale del 5 luglio 2017 per atto Notaio Marco De Luca
(Rep. n. 42.979 Racc. n. 24.477)**

DISPONE

di procedere alla sottoscrizione della proroga:

- del contratto prot. 2012/275734 del 21/12/2012 CIG 48069157BD stipulato con l'RTI Manutencoop Facility Management S.p.A. per gli immobili della regione Umbria per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 35.135,40 oltre I.V.A. così costituito:
 - servizi a canone euro 22.249,42 oltre IVA;
 - servizi extracanone euro 12.500,00 oltre IVA;
 - oneri per la sicurezza da rischi da interferenze euro 385,98;
- del contratto prot. 2013/0111286 del 29/04/2013 CIG 509879069C, stipulato con l'RTI Manutencoop Facility Management S.p.A. per gli immobili della Regione Toscana per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 191.246,25 oltre I.V.A. così costituito:
 - servizi a canone euro 127.654,52 oltre IVA;
 - servizi extracanone euro 62.500,00 oltre IVA;
 - oneri per la sicurezza da rischi da interferenze euro 1.091,73;

- del contratto prot. 2011/2605-1 del 25/05/2011 CIG 29017220BF stipulato con l'RTI Romeo Gestioni S.p.A. per gli immobili della regione Campania per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 290.884,29 oltre I.V.A. così costituito:
 - servizi a canone euro 264.612,46 oltre IVA;
 - servizi extracanone euro 25.000,00 oltre IVA;
 - oneri per la sicurezza da rischi da interferenze euro 1.271,83;
- del contratto prot. 2011/45440 del 27/12/2011 CIG 3756459806 stipulato con l'RTI Siram S.p.A. per gli immobili della regione Emilia Romagna per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 125.779,53 oltre I.V.A. così costituito:
 - servizi a canone euro 79.306,30 oltre IVA;
 - servizi extracanone euro 45.000,00 oltre IVA;
 - oneri per la sicurezza da rischi da interferenze euro 1.473,23;
- del contratto prot. 2011/228793 del 27/12/2011 CIG 4058430262 stipulato con l'RTI Siram S.p.A. per gli immobili della regione Liguria per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 42.785,53 oltre I.V.A. così costituito:
 - servizi a canone euro 27.473,26 oltre IVA;
 - servizi extracanone euro 15.000,00 oltre IVA;
 - oneri per la sicurezza da rischi da interferenze euro 312,27.

All'uopo stabilisce che:

- gli atti di proroga avranno tutti durata di 3 mesi, dal 1/10/2017 al 31/12/2017;
- Agenzia delle entrate-Riscossione, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recesso - anche parziale - da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
- i corrispettivi massimi non vincoleranno in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determineranno il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- gli atti di proroga dovranno prevedere l'esclusione dell'obbligo a carico di Agenzia delle entrate-Riscossione del pagamento dell'importo extracanone ipotizzato e non utilizzato;

- il corrispettivo effettivo maturato dai Fornitori sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione;
- gli atti di proroga avranno la medesima forma dei contratti originari e saranno firmati digitalmente;
- le prestazioni saranno eseguite alle medesime condizioni di cui ai citati contratti;
- sarà acquisita dai Fornitori, ai fini della sottoscrizione delle proroghe, apposita integrazione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipulazione dei contratti originari;
- sarà richiesto ai Fornitori il rinnovo delle polizze assicurative prestate all'atto della sottoscrizione del contratto oggetto di proroga, a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) fino alla nuova scadenza contrattuale;
- in data 21/09/2017 è stata richiesta ai Fornitori apposita dichiarazione in merito alla permanenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- sono delegati alla sottoscrizione degli atti di proroga, anche disgiuntamente, il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica, Renato Scognamiglio, ed il Responsabile del Settore Acquisti Stefano Carosi;
- per ogni Regione, sono individuati i Responsabili del Procedimento e i Direttori dell'esecuzione dei contratti come di seguito dettagliato:

Regione	Responsabile del Procedimento	Direttore dell'Esecuzione
Emilia Romagna	Pierluigi Chiattelli	Filippina Venuti
Campania	Franco Simone	Massimo Barbieri
Liguria	Pierluigi Chiattelli	Francesco Gallo
Toscana	Pierluigi Chiattelli	Filippina Venuti
Umbria	Pierluigi Chiattelli	Filippina Venuti

- Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato alla sottoscrizione ed all'invio delle istanze di controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo agli aggiudicatari dei singoli contratti.

IL DIRETTORE
Marco Balassi
Firmato digitalmente